



REGOLAMENTO DIDATTICO

Scuola di Specializzazione	REUMATOLOGIA
Area	Medica
Classe	Medicina specialistica

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento della Scuola di Specializzazione in Reumatologia, afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona.

Art. 2 - Organi della Scuola

Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 3 - Direzione della Scuola

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico-disciplinare MED/16 REUMATOLOGIA.

Il Direttore ha la responsabilità della Scuola; convoca il Consiglio e lo presiede. Ha nell'ambito della conduzione della Scuola le funzioni proprie dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea.

Le modalità di elezione del Direttore sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica medica e dalla normativa vigente in materia.

La sede della Direzione della Scuola è presso le Unità Operative di Reumatologia dell'Azienda Ospedaliera di Verona..

Art. 4 - Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti della Scuola compresi gli eventuali docenti a contratto e da una rappresentanza di 3 specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del D.P.R. 382/1980. Il Direttore della Scuola nomina il Segretario tra uno dei docenti. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria due volte all'anno ed in via straordinaria su convocazione del Direttore o per richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti. I componenti del Consiglio della Scuola durano in carica un anno accademico.

Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola.

Il Consiglio della Scuola può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

Art. 5 - Corpo docente

Il corpo docente della Scuola è costituito da Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del DM 21 maggio 1998, n. 242.

Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola.

Il corpo docente della Scuola è determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 6 - Obiettivi Formativi

La Scuola di Specializzazione in Reumatologia afferisce all'Area medica, Classe della Medicina specialistica e si articola in 5 anni di corso.



Lo specialista in Reumatologia deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie reumatiche; il settore ha competenza nella semeiotica funzionale e strumentale, nella metodologia clinica e nella terapia della patologia reumatologica. Sono specifici ambiti di competenza la fisiopatologia e clinica delle malattie reumatiche, sia di quelle che colpiscono l'apparato muscoloscheletrico sia di quelle che interessano i tessuti connettivi diffusi in tutto l'organismo, nonché la semeiotica e clinica delle malattie reumatiche di natura degenerativa, flogistica, dismetabolica, infettiva, postinfettiva, autoimmune, tanto ad estrinsecazione localizzata quanto sistemica.

Per il conseguimento del titolo di specialista, il medico in formazione deve acquisire 300 CFU complessivi.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 1 agosto 2005 relativo al Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal Supplemento al Diploma rilasciato dalle Università ai sensi dell'art.11, comma 8, del D.M. n. 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le Attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).

Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

L'Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dal Settori Scientifico Disciplinari.

Le attività formative e i relativi CFU sono così ripartiti:

- A) Attività di base (lezioni frontali) a cui sono assegnati 5 CFU;
- B) Attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 270 CFU.
- B1) Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente a cui può essere assegnata una parte dei CFU dell'Ambito specifico della Scuola;
- C) Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
- D) Attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 15 CFU;
- E) Altre Attività (lezioni frontali di inglese) a cui sono assegnati 5 CFU.

Il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali utili al conseguimento del titolo sono indicati nell'ordinamento didattico. L'ordinamento didattico e il relativo piano didattico con il quadro dettagliato delle attività formative, redatti ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e del D.M. 1 agosto 2005 e successive integrazioni e modificazioni sono riportati in appositi allegati facenti parte integrante del presente regolamento.

Le attività professionalizzanti obbligatorie nell'ambito dei 136 CFU di attività pratiche di Reumatologia sono:

- A) acquisizione delle conoscenze teoriche e delle competenze cliniche (diagnostiche, terapeutiche e riabilitative) e strumentali-laboratoristiche (anche con tecniche citofluorimetriche) per il trattamento delle patologie dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare, anche per le emergenze-urgenze di interesse reumatologico. B) acquisizione di competenze cliniche riguardanti



la semeiotica fisica e strumentale delle malattie reumatiche, l'immunopatologia delle malattie reumatiche, la diagnostica reumatologica per immagini (ecografia, capillaroscopia, densitometria ossea, scintigrafia), la farmacologia clinica, la farmacoterapia e l'idropinoterapia delle malattie reumatiche, la medicina fisica, la terapia ortopedica, la riabilitazione e la terapia occupazionale delle malattie reumatiche; acquisizione di conoscenze di Statistica Medica e Epidemiologia adeguate per riconoscere le implicazioni sociali delle malattie reumatiche per una corretta lettura degli studi clinici.

Sono attività professionalizzanti obbligatorie:

- acquisizione di competenze tecniche generali per la clinica delle malattie reumatologiche, seguendo personalmente almeno 400 casi di patologia reumatologica, 40 almeno dei quali di natura sistemica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici, effettuando l'esame obiettivo, proponendo la programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, valutando criticamente i dati clinici;
- acquisizione della capacità di discutere in modo documentato e analitico casi clinicamente paradigmatici di patologie reumatiche;
- esecuzione di almeno 20 artrocentesi con relativo esame del liquido sinoviale e di almeno 100 infiltrazioni articolari e periarticolari a scopo terapeutico;
- valutazione di almeno 400 esami di laboratorio inerenti la patologia reumatologica e acquisizione della capacità di riconoscere i più comuni quadri istologici inerenti alla patologia reumatologica;
- acquisizione delle tecniche e dei metodi di valutazione delle indagini immunochimiche quantitative e qualitative di pertinenza reumatologica;
- esecuzione diretta della procedura dell'ecografia muscolo-tendinea e articolare, della capillaroscopia periungueale e della densitometria ossea, dimostrando di saperle eseguire personalmente interpretando correttamente i risultati;

acquisizione della capacità di riconoscere e interpretare correttamente radiogrammi, scintigrafie, TC e RMN inerenti la patologia reumatologica

Art. 7 - Programmazione didattica

Il Consiglio della Scuola determina ogni anno le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo specializzando.

Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

L'assegnazione degli specializzandi alle strutture della rete formativa, oltre che gli obiettivi da acquisire nei vari periodi di formazione in sedi diverse è definita di anno in anno dal Consiglio della Scuola ed inserita nella scheda planning delle attività.

La scheda planning delle attività formative dei singoli medici in formazione, per tipologia di attività, tempo, durata e luogo, è deliberata dal Consiglio della Scuola. Tale scheda viene costantemente aggiornata e trasmessa alla Direzione Sanitaria dell'Azienda di riferimento.

Nell'ambito della programmazione delle attività formative pratiche e teoriche il Consiglio della Scuola predispose un percorso formativo annuale personalizzato.



L'attività teorico-pratica deve considerarsi parte integrante dell'attività didattica tradizionale, cui è complementare e di cui costituisce un momento di verifica e approfondimento.

Gli obiettivi minimi previsti dal percorso formativo annuale consistono nella:

- pubblicazione di un lavoro scientifico su una rivista specialistica;
- presa in carico in prima persona per 2 volte del "Journal Club";
- presa in carico in prima persona per 2 volte degli incontri di reparto su casi clinici reumatologici;
- partecipazione in prima persona ad almeno 2 convegni o congressi nazionali;

Nell'arco dei 5 anni di corso ciascun medico in formazione dovrà pubblicare almeno un lavoro scientifico su una rivista internazionale.

La programmazione e la realizzazione dell'attività scientifica finalizzata al raggiungimento dei requisiti minimi annuali si svolge sotto la guida di tutori

Il suddetto percorso formativo deve considerarsi come importante elemento di giudizio della valutazione annuale. Le attività formative teorico/pratiche sono rappresentate anche da:

"Journal club": Si tratta di attività tesa ad addestrare il medico in formazione alla lettura, analisi, interpretazione e discussione critica dei dati della letteratura scientifica. Un medico in formazione a turno presenta, con l'assistenza di un tutor o di un docente, un lavoro pubblicato su riviste internazionali di Reumatologia.

Incontri di reparto: Presentazione e discussione settimanale, con l'intera équipe, dei casi clinici presenti in reparto e/o presso day Hospital/Amid. I medici in formazione sono tenuti a presentare i casi loro affidati, identificandone le problematiche, esponendo gli eventi osservati, riferendo sulle decisioni assunte, proponendo percorsi diagnostici ed approcci terapeutici.

L'Attività professionalizzante dei medici specialisti in formazione si effettua quotidianamente attraverso la partecipazione alla totalità delle attività mediche, ivi incluse eventuali attività di guardia (interdivisionale), svolte presso le sale di degenza ordinaria, Day Hospital, AmID, ambulatori e laboratori delle sedi formative specifiche (le U.O. di Reumatologia dell'Azienda Ospedaliera di Verona o di sedi aggregate) delle sedi delle scuole specialistiche del tronco comune e presso sedi collegate per esigenze formative peculiari.

La progressione quantitativa e qualitativa delle competenze, la loro articolazione in un processo organizzato e contestualizzato, la capacità di assumere decisioni appropriate in termini tecnici, ma anche relazionali ed etici, viene promossa dall'insieme degli strumenti formativi.

L'afferenza dei medici in formazione presso le strutture collegate della rete formativa per obiettivi formativi specifici prevede il metodo della rotazione al fine di sfruttare al meglio le opportunità di apprendimento.

Il Consiglio della Scuola delibera annualmente il numero e la tipologia di procedure diagnostiche che ciascun medico in formazione dovrà eseguire nelle sedi collegate. Al termine del periodo di tirocinio presso la struttura collegata il medico in formazione presenterà al Direttore della Scuola l'elenco delle attività svolte nell'apposito libretto con la relativa valutazione del tutore di sede collegata.

Per quanto riguarda i Medici in formazione che godono di un contratto della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano, i tempi e la durata delle attività di tirocinio pratico professionalizzante da espletarsi presso le strutture dei rispettivi Servizi Sanitari Provinciali sono regolati dalle Convenzioni tra le suddette province Autonome e Università degli Studi di Verona

La formazione del medico specialista implica la partecipazione prima tutelata (1° e 2° anno), quindi protetta (dal 3° anno di corso in poi), alla totalità delle attività assistenziali dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore.

L'apprendimento professionalizzante avviene sotto il controllo diretto di Medici operanti nella Unità Operativa con funzione di tutori della Scuola.

Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del



medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Art. 8 - Requisiti per l'accesso

L'ammissione dei medici in formazione alla Scuola di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Sulla base dei requisiti richiesti e di cui la Scuola è dotata, il numero degli iscrivibili al primo anno di corso è pari a 10.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.

L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni e/o convenzioni con Enti pubblici, associazioni, fondazioni o persone giuridiche private, nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili previsti nello statuto/regolamento didattico delle singole Scuole di Specializzazione.

L'ammissione dei vincitori in base alla relativa graduatoria per le diverse tipologie di posti avviene nel rispetto del seguente ordine:

- a) posti ordinari con finanziamento ministeriale;
 - b) posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;
 - c) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da istituzioni o enti pubblici;
 - d) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da persone fisiche o persone giuridiche private.
- L'ammissione a tutti i suddetti posti è comunque subordinata al regolare superamento della prova concorsuale e ad apposita autorizzazione ministeriale.

Il numero effettivo degli iscritti alla scuola non può superare il numero totale degli iscrivibili.

Art. 9 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale

Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999) e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di specializzazione medico-chirurgiche.

Tale personale dovrà produrre idonea documentazione dalla quale risulti che è assegnato ad una unità operativa nella quale svolge, a tempo pieno, un'attività corrispondente alla specializzazione prescelta.

Spetta comunque al Consiglio della Scuola, prima dell'inizio delle attività, verificare che sussistano le condizioni e i requisiti necessari per garantire che lo specializzando possa sviluppare il percorso formativo pratico previsto dall'ordinamento della Scuola.

Le altre attività previste dalla Scuola dovranno essere svolte secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola.

Per il conseguimento del titolo di specialista, i predetti specializzandi devono aver comunque svolto un'attività formativa corrispondente a quella prescritta dagli ordinamenti didattici, dal presente regolamento e dalla normativa vigente, per gli specializzandi ammessi sui posti con contratto.

Art. 10 - Formazione nella rete formativa

Il medico in formazione svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Ai fini di una completa e armonica formazione professionale il medico in formazione è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.



Il periodo di frequenza del medico in formazione specialistica nella stessa Unità Operativa convenzionata, viene definito dal Consiglio della Scuola e comunque non può essere superiore alla metà della durata della Scuola di Specializzazione.

Art. 11 - Formazione fuori rete formativa

Sono possibili periodi di formazione all'estero, previa approvazione del Consiglio della Scuola e formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi.

Sono altresì possibili periodi di stages per una durata non superiore a dodici mesi nell'arco degli anni di durata della scuola da svolgersi in strutture accreditate e su delibera del Consiglio della Scuola.

Art. 12 - Formazione e attività assistenziale

L'attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato. Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal Consiglio della Scuola.

La scuola predispone un profilo delle attività formative teorico-pratiche con i loro livelli di complessità assistenziale di tutte le attività pratiche cui il medico in formazione dovrà partecipare ivi incluse attività routinarie, consulenze e guardie.

Sulla base del grado di competenza dimostrata dal medico in formazione la tipologia di attività assistenziale sarà:

Tutorata: il tutore esegue la prestazione con l'allievo;

Tutelata: la prestazione è eseguita dal medico in formazione su indicazione ed in presenza del tutore della struttura;

Protetta: il medico in formazione esegue la prestazione, anche con autonomia decisionale, potendo ricorrere al tutore per una rapida consulenza e/o tempestivo intervento (pronta reperibilità).

Il giudizio sul livello di autonomia del medico in formazione è delegato al tutore e prescinde dall'anno in corso. Tale "idoneità" è temporanea e vincolata ad una verifica periodica.

Fatte salve eccezioni derivanti da specifiche disposizioni normative, in generale il livello di autonomia attribuito seguirà il seguente schema:

- nel corso del primo anno le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica devono essere sempre tutorate;
- a partire dal secondo anno, dopo almeno dodici mesi di attività formativa professionalizzante, il responsabile dell'Unità Operativa, affida al medico in formazione lo svolgimento di attività assistenziali di reparto, inclusi i turni di affiancamento di guardia interna con approccio "tutelato";
- le attività diagnostiche mini-invasive (artrocentesi, infiltrazioni articolari, ecografia muscolo-tendinea, capillaroscopia, densitometria ossea) possono essere iniziate dal medico in formazione a partire dal primo anno di corso. Tali attività sono sempre tutorate sino al raggiungimento di un grado adeguato di autonomia, divenendo tutelata non prima del 3 anno di corso.

Per tutte le attività assistenziali al medico in formazione specialistica deve essere sempre garantito come referente un medico strutturato delle unità operative o presente o reperibile in pronta disponibilità.

La partecipazione del medico in formazione alle attività sanitarie deve risultare dai registri o



documenti delle stesse (cartelle cliniche, ecc.).

Art. 13 - Tutor e altre figure di riferimento

Il **tutor** è un medico specialista, della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano i medici in formazione al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti.

Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola e implica la conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della stessa.

I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre:

Sono compiti principali del tutor:

- cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;
- essere di riferimento al medico in formazione per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione del medico in formazione;
- verificare con scadenza trimestrale il grado di avanzamento del medico in formazione nell'ambito del percorso formativo.
- coordinare i supervisori, dove previsti.

I tutori svolgono essenzialmente l'attività formativa professionalizzante sul campo, ma partecipano anche alle attività didattiche seminariali, di discussione di casi clinici, ai "Journal clubs" ed agli incontri interdisciplinari.

I tutori sono chiamati a valutare l'elenco delle attività professionalizzanti svolte, esprimendo anche un giudizio qualitativo sul grado di autonomia raggiunto dal medico in formazione.

Annualmente il Consiglio della Scuola verifica la competenza e la coerenza con gli obiettivi formativi dell'attività svolta dai tutori. La verifica si avvale anche delle osservazioni del responsabile delle sedi di tirocinio e degli stessi allievi.

Accanto alla figura del tutor vi possono essere altre figure di riferimento quali il supervisore e il responsabile di sede.

Il **supervisore** è di norma un professionista strutturato, non necessariamente medico, con competenza specifica su un ambito assistenziale, che segue anche per periodi di tempo limitati gli specializzandi nei percorsi di formazione sul campo, in accordo con le indicazioni del Consiglio della Scuola ed è tenuto a valutazioni degli stessi secondo quanto previsto per i tutori. I supervisori possono essere nominati dal Direttore della scuola in qualsiasi momento dell'anno accademico.

Il **responsabile di sede** è di norma un Dirigente apicale dell'area specifica della scuola individuato dal Consiglio della Scuola nell'ambito della struttura collegata o complementare; ad esso compete il coordinamento delle attività dei tutor.

Le proposte dei nominativi dei tutori, dei responsabili di sede e dei supervisori vengono approvate dal Consiglio della Scuola, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei docenti nell'ambito della formulazione degli organigrammi; è prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione dello stesso.

I tutor, i responsabili di sede ed i supervisori possono partecipare, su invito del Direttore, al Consiglio della Scuola ma non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Registrazione delle attività formative

I medici in formazione sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli



interventi, che devono essere certificati dal responsabile della struttura presso cui il medico ha svolto la sua formazione.

Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e la congruità alle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.

Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

Art. 15 - Frequenza

L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, comprensivo delle attività assistenziali e di didattica formale.

Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola, di norma, su sei giorni su sette. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione specialistica è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

Art. 16 - Modalità di rilevazione delle presenze

Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario.

L'accertamento dell'orario spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui il medico in formazione specialistica opera.

Il Direttore della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica da parte del Responsabile dell'Unità Operativa.

Art. 17 - Assenze per malattia

Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax o consegnato da altra persona a ciò delegata.

La comunicazione deve essere data dall'inizio dell'assenza, nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni.

Al fine del superamento del periodo di comporta (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica e i giorni non lavorativi.

Art. 18 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione che fossero necessarie a tutela della salute del nascituro.

Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.

La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Direzione della Scuola e al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.



La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta alla Direzione della Scuola e al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.

Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università con l'indicazione della data di ripresa della formazione.

La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, ovviamente, per poter essere ammessi all'esame finale. Per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica.

Art. 19 - Assenze giustificate

Ogni medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima.

La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari devono essere autorizzate dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione specialistica. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui lo specializzando può usufruire.

Art. 20 - Assenze ingiustificate

Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.

Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i quindici giorni complessivi annui, vanno recuperate al termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale secondo le modalità fissate dal Consiglio della Scuola. L'intero periodo di assenza dovrà essere recuperato dal medico in formazione specialistica per un periodo (in termini di tempo, non di ore) pari a quello di assenza, non essendo possibile compattare l'effettiva attività dello specializzando in periodi di tempo inferiori all'anno.

Art. 21 - Recupero dei periodi di sospensione

I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).



L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione.

Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione.

Durante il recupero dei periodi di sospensione l'assenza giustificata è un'evenienza e non un diritto.

Art. 22 - Trasferimento

Il trasferimento presso una Scuola di altra sede è possibile previo nulla osta da parte dei Rettori delle Università interessate e comunicazione in merito, da effettuarsi almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico, al Direttore della Scuola di partenza e all'ufficio dell'amministrazione centrale. La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile.

Il trasferimento in arrivo è possibile solo previa nulla osta della scuola ricevente e comunque con richiesta effettuata al competente ufficio dell'amministrazione centrale almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico.

I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Al Consiglio della Scuola compete la valutazione di eventuali richieste di riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisiti in percorsi formativi di altre Scuole di Specializzazione.

Art. 23 - Rinuncia

Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al competente Ufficio dell'amministrazione centrale e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività.

Art. 24 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

La Scuola mette in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, il medico in formazione viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.

La valutazione delle competenze è fatta da più docenti (tutti i docenti-tutori che hanno fatto supervisione nel periodo di tempo considerato), utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili.

Tutte le valutazioni relative al singolo medico in formazione sono discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dalla Commissione didattica, qualora costituita ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica medica, e dal Consiglio della Scuola che nel loro insieme si fanno garanti del processo di valutazione e, sulla base di esso, dell'attribuzione ai medici in formazione dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consentirà ai medici in formazione il passaggio all'anno successivo o l'ammissione alla prova finale.

Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.

Quanto sopra, ai sensi dell'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n.368/1999 che dispone la risoluzione del contratto di formazione nel caso di "mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione".

La Scuola dovrà darne comunicazione, entro quindici giorni prima della conclusione delle attività annuali dello specializzando, al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università al fine del proseguimento della carriera del medico in formazione specialistica.

Inoltre la Scuola dovrà dare informazione al medico in formazione specialistica e alla Direzione Ospedaliera, dell'Unità Operativa in cui i medici in formazione svolgono la loro attività dei livelli di responsabilità attribuita.



A. Valutazione in itinere. La Scuola è dotata di un sistema di valutazione semestrale delle conoscenze e competenze acquisite e quindi dei livelli di autonomia raggiunti da ciascun medico in formazione sulla base della rendicontazione del tutor e da un colloquio.

La valutazione delle competenze è espletata collegialmente da tutti i docenti-tutori che hanno fatto supervisione nel periodo di tempo considerato. Queste valutazioni saranno discusse collegialmente dal Consiglio della Scuola che nel suo insieme si fa garante del processo di attribuzione dei livelli di responsabilità assistenziale.

La Scuola informerà lo specializzando e la Direzione dell'Unità Operativa in cui i medici in formazione svolgono la loro attività dei livelli di autonomia acquisita e quindi di responsabilità attribuita.

Un giudizio positivo sul completo livello di autonomia è indispensabile per essere ammessi alla prova di accertamento dell'ultimo anno di corso.

B. Prova di accertamento annuale. La prova di accertamento annuale include:

- un esame orale e/o scritto per la valutazione delle conoscenze
- visione del libretto personale di formazione
- valutazione di abilità operative (vedi sopra "valutazione in itinere")

Art. 25 - Esame di diploma

Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

In caso di esito negativo, il medico in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.

In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il medico in formazione interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

In caso di assenza ingiustificata il medico in formazione decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola.

Le commissioni sono nominate dal Preside di Facoltà o su sua delega dai Presidenti dei Consigli delle Scuole e sono composte da non meno di cinque docenti facenti parte dei Consigli delle Scuole; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.

Il medico in formazione specialistica può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.



Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 26 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

La Scuola prevede forme di valutazione annuale delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della Direzione, ecc..) da parte dei medici in formazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

Sarà responsabilità dell'Osservatorio per la formazione specialistica definire criteri e modalità di valutazione periodica dell'attività delle Scuole.

Art. 27 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale

L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole. Di tale eventuale attività deve essere data comunicazione al Consiglio della Scuola.

Art. 28 - Attività intramoenia

Le attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento dell'azienda sanitaria dove il medico in formazione specialistica effettua l'attività.

Art. 29 - Norma generale

Agli specializzandi già iscritti alla Scuola alla data di entrata in vigore del presente regolamento è assicurata la conclusione del corso di specializzazione e il rilascio del relativo titolo secondo gli ordinamenti e regolamenti didattici vigenti in precedenza.

Art. 30 – Norma transitoria

In base a disposizione ministeriale per il corrente anno accademico 2008-2009:

- a. la direzione della nuova scuola è deliberata **per il primo anno** dalla Facoltà nell'ambito dei professori di I e II fascia dei SSD corrispondenti alla tipologia della scuola (vedi D.M. 1 agosto 2005);
- b. il nominato assume per un anno la carica di Coordinatore del Comitato ordinatore. Il Comitato ordinatore è deliberato dalla Facoltà ed è costituito da n. 6 componenti (oltre il Coordinatore) scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della scuola e da almeno un professore, o ricercatore di uno degli altri SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della scuola così come indicato nelle schede della proposta di istituzione. Non si può essere impegnati in più di un Comitato ordinatore;
- c. i direttori delle scuole del vecchio ordinamento restano in carica fino al completamento del ciclo didattico da parte degli specializzandi immatricolatisi nell'a.a 2007-08. In caso di cessazione dal ruolo o di dimissioni la direzione, su delibera della Facoltà, è assunta dal decano, o dal Coordinatore del Comitato ordinatore, o dal Direttore di una delle scuole ad esaurimento della medesima tipologia;
- d. la commissione giudicatrice del concorso, come disposto dal D.M. n. 172/2006, è costituita con decreto rettorale, su proposta della Facoltà. La Commissione è composta da n. 5



componenti fra cui il Coordinatore del Comitato ordinatore che la presiede, quale responsabile della direzione della scuola medesima.

Art. 31 - Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia e il Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica medica.



ALLEGATI

- 1 - Statuto Scuola di Specializzazione in Reumatologia emanato con D.R. 19 novembre 2004, Rep. n. 2328, Prot. n. 37852, ai sensi della normativa previgente.
- 2 - Ordinamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Reumatologia, ai sensi del D.M. 1 agosto 2005.
- 3 - Piano didattico e tabella di conformità



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

GV/mldb

Decreto del 19.11.2004
Rep. n. 2328-2004
Prot. n. 37852

IL RETTORE

- **VISTA** la Legge 9.05.1989, n. 168;
- **VISTA** la Legge 19.11.1990, n. 341 e in particolare l'art. 11;
- **VISTO** lo Statuto di Autonomia dell'Università di Verona, emanato con Decreto Rettorale 07.10.1994, n. 6435 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.10.1994, n. 250 e successive modificazioni;
- **VISTO** l'art. 17, comma 95 della legge 15.05.1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dall'università;
- **VISTO** il D.P.R. 27.01.1998, n. 25 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell' art. 20, comma 8), lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- **VISTA** la Tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, allegata al Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. 15.10.1998 n. 9922;
- **VISTO** il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999 n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04.01.2000 n. 2, serie generale, in particolare l'art. 11;
- **VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 19.09.2001 Prot. n. 12515 e in particolare l'allegato 5 riportante gli ordinamenti didattici dei corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- **VISTI** i Decreti Ministeriali 23.12.1999 e 26.06.2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale 4.10.2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati
- **VISTO** il Decreto Ministeriale 8.05.2001, n. 115 ed in particolare l'art. 3;
- **VISTA** la Nota Ministeriale 25.05.2001, n. 822 in materia di autonomia didattica degli atenei;
- **VISTI** i Decreti Ministeriali 11.05.1995 e 3.07.1996 "*Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico*", pubblicati rispettivamente sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 19.07.1995 n. 167 e 11.09.1996 n. 213;
- **VISTA** la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 01.07.2004;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

- **VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico in composizione Ristretta nella seduta del 06.07.2004;
- **VISTO** il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 15.07.2004;
- **VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato Regionale di Coordinamento Veneto nella seduta del 16.07.2004;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 28.09.2004;
- **VISTA** la nota MIUR del 22.10.2004, prot. n. 34085;
- **RITENUTO** che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi della Legge 19.11.1990, n. 341 e della Legge 15.05.1997, n. 127;

DECRETA

La tabella E del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 290 e con lo scorrimento degli articoli successivi, sono inseriti gli articoli relativi all'istituzione della Scuola di Specializzazione in Reumatologia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN REUMATOLOGIA

Art. 291 (Istituzione, finalità e titolo conseguito)

1. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona è istituita la Scuola di Specializzazione in Reumatologia. La Scuola di specializzazione in Reumatologia risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica;
2. La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della Reumatologia, comprensivo delle procedure diagnostiche e scientifiche specifiche della clinica e della terapia.
3. La Scuola rilascia il titolo di specialista in Reumatologia.
4. L'Università può istituire altresì corsi di aggiornamento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge 341/90. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva CEE 92/98, recepita con il Decreto Legislativo n. 541/92.

Art. 292 (Organizzazione della Scuola)

1. Il corso di specializzazione ha la durata di quattro anni.
2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle Scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale. L'ordinamento della Scuola disciplina gli specifici standards formativi.

La Scuola di specializzazione in Reumatologia ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Verona.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

3. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, i Dipartimenti e gli Istituti, nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.
4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 257/1991.
5. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (L. 428/1990 e D. L.vo 257/1991).
6. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, e in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture e attrezzature disponibili, il numero massimo di specializzandi iscrivibili per anno è stabilito in n. 4 unità.
Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale stabilita di concerto tra il Ministero della Salute e il MIUR e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla Scuola di specializzazione in Reumatologia non può superare quello totale previsto dallo statuto.
7. Sono ammessi al concorso di ammissione alla Scuola i laureati del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.
8. I laureati in Medicina e Chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alla Scuola di Specializzazione in Reumatologia possono essere iscritti alla Scuola stessa purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Nel caso di mancato adempimento di tale obbligo è disposta la decadenza dall'ammissione alla scuola di specializzazione.

Art. 293 (Piano di studi e di addestramento professionale)

1. Il Consiglio della Scuola è tenuto a determinare l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo, comma 3.
Il Consiglio della Scuola determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:
 - a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;
 - b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
2. Il piano di studi è determinato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella specifica Tabella A.
L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica Tabella B.

Art. 294 (Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio)

1. All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
2. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate.
Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio è stato svolto.
4. Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero il Consiglio della Scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 295 (Esame di Diploma)

1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della Specializzazione in Reumatologia, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione in Reumatologia è nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di Verona, secondo la normativa vigente.
3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali e il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella seguente tabella B.

Art. 296 (Protocolli di intesa e convenzioni)

1. L'Università su proposta del Consiglio della singola Scuola e del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, quando trattasi di più Scuole per la stessa Convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi dell'Art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo Decreto Legislativo.
2. L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola di Reumatologia, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola stessa.

Art. 297 (Tabelle)

1. Le Tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per la tipologia di ogni singola Scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della Legge 341/1990.
2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del Decreto legislativo n. 257/1991.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari

Area A. Area propedeutica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze fondamentali di morfologia e fisiopatologia dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare allo scopo di conoscere le basi biologiche della fisiopatologia e della clinica delle malattie reumatiche; deve acquisire capacità di conoscere e valutare connessioni e reciproche influenze tra le malattie dell'apparato locomotore e quelle dei tessuti connettivi e di altri organi e apparati; deve altresì acquisire gli strumenti per il continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali. Per il carattere spesso interdisciplinare delle affezioni reumatiche proseguirà l'approfondimento formativo nelle discipline internistiche.

Settori: BIO/10 Biochimica; BIO/16 Anatomia umana; MED/01 Statistica medica; MED/03 Genetica medica; MED/04 Patologia generale; MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica; MED/09 Medicina Interna; MED/15 Malattie del Sangue; MED/16 Reumatologia.

Area B. Area disciplinare di laboratorio e di diagnostica strumentale

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie reumatiche con particolare riguardo alla Immunologia, biochimica, ecografia, mineralometria ossea, capillaroscopia, istologia e diagnostica per immagini. Per il carattere spesso interdisciplinare delle affezioni reumatiche proseguirà l'approfondimento formativo nelle discipline internistiche.

Settori: MED/05 Patologia clinica, MED/09 Medicina Interna; MED/14 Nefrologia; MED/08 Anatomia patologica; MED/16 Reumatologia, MED/36 Diagnostica per immagini, L-LIN/12 Linguistica inglese.

Area C. Area disciplinare della patologia clinica e terapia delle malattie reumatiche I

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione, la terapia farmacologia, fisica termale e ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre sapere riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica. Per il carattere spesso interdisciplinare delle affezioni reumatiche proseguirà l'approfondimento formativo nelle discipline internistiche.

Settori: MED/09 Medicina Interna; MED/13 Endocrinologia; MED/16 Reumatologia; MED/34 Medicina fisica e riabilitazione; MED/10 Malattie apparato respiratorio; L-LIN/12 Linguistica inglese.

Area D. Area disciplinare della patologia clinica e terapia delle malattie reumatiche II

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione, la terapia farmacologia, fisica termale e ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre sapere riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica. Per il carattere spesso interdisciplinare delle affezioni reumatiche proseguirà l'approfondimento formativo nelle discipline internistiche e pediatriche

Settori: MED/16 Reumatologia; MED/09 Medicina Interna; MED/38 Pediatria; MED/33 Malattie dell'apparato locomotore; L-LIN/12 Linguistica inglese.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

L'attività didattica formale e seminariale è ripartita fra le diverse aree di insegnamento come di seguito specificato:

I° ANNO

Insegnamento	Raggruppamento/Ore
Anatomia dell'apparato locomotore	BIO16 30
Biochimica dei tessuti connettivi	BIO10 15
Metabolismo osseo e cartilagineo	BIO10 10
Principi di immunologia generale	MED04 20
Il network citoclinico nelle malattie reumatiche	MED 04 15
Genetica applicata alle malattie reumatiche	MED03 15
Microbiologia di interesse reumatologico	MED07 20
Istocompatibilità e malattie reumatiche	BIO10 15
Statistica medica e biometria	MED01 15
Fisiologia apparato muscolo scheletrico	MED 16 10
Semeiotica dell'apparato locomotore	MED16 25
Disegno di sperimentazioni cliniche in reumatologia	MED16 10

II° ANNO

Insegnamento	Raggruppamento/Ore
Laboratorio di Immunopatologia	MED05 10
Immunopatologia	MED05 10
Anatomia Patologica delle malattie reumatiche 1^	MED08 15
Anatomia Patologica delle malattie reumatiche 2^	MED08 10
Diagnostica per immagini in reumatologia	MED36 30
Diagnostica ecografica articolare	MED36 20
Diagnostica delle affezioni vascolari	MED16 10
Patologia Clinica della malattie reumatiche 1^	MED05 20
Proteomica clinica	MED05 10
Diagnostica strumentale delle malattie reumatiche	MED16 30
Biomeccanica dell'apparato locomotore	MED16 10
Linguistica inglese	L-LIN12 25

III° ANNO

Insegnamento	Raggruppamento/Ore
Farmacologia di interesse reumatologico	MED16 10
Epidemiologia delle malattie reumatiche	MED16 10
Clinica delle malattie reumatiche 1^	MED16 20
Terapia delle malattie reumatiche 1^	MED16 20
Terapia delle malattie ossee	MED16 10
Impegno renale in reumatologia	MED16 10
Impegno polmonare in reumatologia	MED16 10
Riabilitazione osteo-articolare	MED34 20
Terapia fisica ed economia articolare	MED34 15
Terapia termale e malattie reumatiche	MED34 20
Impegno sistemico delle malattie reumatiche 1^	MED16 10
Impegno sistemico delle malattie reumatiche 2^	MED16 10
Terapia termale e malattie reumatiche	MED34 10
Linguistica Inglese	L-LIN12 25



IV° ANNO

Insegnamento	Raggruppamento/Ore
Clinica delle malattie reumatiche 2 [^]	MED16 30
Le emergenze reumatologiche	MED16 10
Terapia delle malattie reumatiche 2 [^]	MED16 30
Impegno cardiaco in reumatologia	MED16 10
Affezioni reumatiche e geriatria	MED16 10
Emopatie e reumatologia	MED16 10
Reumo-artropatie professionali	MED16 10
Terapia ortopedica (artroprotesi)	MED33 25
Terapia ortopedica pediatrica	MED33 20
Terapia ortopedica endoscopica	MED33 20
Linguistica Inglese	L-LIN12 25

TABELLA B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

- aver eseguito personalmente almeno 400 casi di patologia reumatologica, 40 almeno dei quali di natura sistemica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionale, e alla valutazione critica dei dati clinici; aver presentato almeno 10 malati negli incontri formali della Scuola;
- aver eseguito almeno 40 artrocentesi con relativo esame del liquido sinoviale; aver praticato almeno 200 infiltrazioni intra-articolari e peri-articolari a scopo terapeutico;
- aver eseguito almeno 400 esami di laboratorio inerenti la patologia reumatologica ed aver dimostrato di saper riconoscere i quadri istologici principali della patologia della membrana sinoviale;
- aver seguito la procedura di almeno 200 ecografia articolari e 200 capillaroscopie e averne eseguite personalmente rispettivamente 50 di ognuna;
- aver dimostrato di saper riconoscere e interpretare correttamente i radiogrammi, le scintigrafie, le TC e le RMN inerenti la patologia reumatologica;
- aver dimostrato capacità di sintesi ed aver presentato nel quadriennio almeno due comunicazioni in congressi attinenti le malattie reumatologiche.

Art. 299 (Pubblicità)

- Il presente decreto è trasmesso in duplice copia al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero, ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge n. 168/89.
- Il presente decreto, inviato in pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo, entra in vigore dalla data di emanazione.

IL RETTORE
(Prof. Alessandro Mazzucco)

Università degli Studi di VERONA

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA

Scuola di Reumatologia

Sede: Piazzale L.A. Scuro, 10 - Borgo Roma

37134 - VERONA (VR)

Tel: 045 8124232

Fax: 045 509103

Obiettivi Scuola

Lo specialista in Reumatologia deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie reumatiche; il settore ha competenza nella semeiotica funzionale e strumentale, nella metodologia clinica e nella terapia della patologia reumatologica. Sono specifici ambiti di competenza la fisiopatologia e clinica delle malattie reumatiche, sia di quelle che colpiscono l'apparato muscoloscheletrico sia di quelle che interessano i tessuti connettivi diffusi in tutto l'organismo, nonché la semeiotica e clinica delle malattie reumatiche di natura degenerativa, flogistica, dismetabolica, infettiva, postinfettiva, autoimmune, tanto ad estrinsecazione localizzata quanto sistemica.

Per la tipologia REUMATOLOGIA (articolata in cinque anni di corso), gli obiettivi formativi sono:

obiettivi formativi di base: l'acquisizione delle conoscenze fondamentali di morfologia e fisiopatologia dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare, allo scopo di conoscere le basi biologiche della fisiopatologia e clinica delle malattie reumatiche;

obiettivi della formazione generale: lo specializzando deve acquisire il corretto approccio statistico e le basi metodologiche del laboratorio, della clinica e della terapia, nonché le capacità di continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali, anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica aggiornata;

obiettivi formativi specifici della tipologia della Scuola: acquisizione delle conoscenze teoriche e delle competenze cliniche (diagnostiche, terapeutiche e riabilitative) e strumentali-laboratoristiche (anche con tecniche citofluorimetriche) per il trattamento delle patologie dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare, anche per le emergenze-urgenze di interesse reumatologico; acquisizione di competenze cliniche riguardano principalmente la semeiotica fisica e strumentale delle malattie reumatiche, l'immunopatologia delle malattie reumatiche, la diagnostica reumatologica per immagini (ecografia, capillaroscopia, densitometria ossea, scintigrafia), la farmacologia clinica, la farmacoterapia e l'idropinoterapia delle malattie reumatiche, la medicina fisica, la terapia ortopedica, la riabilitazione e la terapia occupazionale delle malattie reumatiche; acquisizione di conoscenze di Statistica Medica e Epidemiologia adeguate per riconoscere le implicazioni sociali delle malattie reumatiche.

Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia:

- acquisizione di competenze tecniche generali per la clinica delle malattie reumatologiche, seguendo personalmente almeno 400 casi di patologia reumatologica, 40 almeno dei quali di natura sistemica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici, effettuando l'esame obiettivo, proponendo la programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, valutando criticamente i dati clinici;

- acquisizione della capacità di discutere in modo documentato e analitico casi clinicamente paradigmatici di patologie reumatiche;

- esecuzione di almeno 20 artrocentesi con relativo esame del liquido sinoviale e di almeno 100 infiltrazioni articolari e periarticolari a scopo terapeutico;

- valutazione di almeno 400 esami di laboratorio inerenti la patologia reumatologica e acquisizione della capacità di riconoscere i più comuni quadri istologici inerenti alla patologia reumatologica;

- acquisizione delle tecniche e dei metodi di valutazione delle indagini immunochimiche quantitative e qualitative di pertinenza reumatologica);

- esecuzione diretta della procedura dell'ecografia muscolo-tendinea e articolare, della capillaroscopia periungueale e della densitometria ossea, dimostrando di saperle eseguire personalmente interpretando correttamente i risultati;
- acquisizione della capacità di riconoscere e interpretare correttamente radiogrammi, scintigrafie, TC e RMN inerenti la patologia reumatologica.

Le attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente utili all'acquisizione di specifiche e avanzate conoscenze nell'ambito della tipologia sono principalmente nelle aree della Patologia clinica di pertinenza reumatologica, dell'Ecografia muscolo-tendinea ed articolare, della Diagnostica per immagini applicata alla reumatologia e della Diagnostica strumentale delle patologie osteometaboliche.

Ordinamento

Attività formative di base - 5 CFU

Ambito	Settore
Discipline generali per la formazione dello specialista	BIO/09 Fisiologia
	BIO/10 Biochimica
	BIO/11 Biologia molecolare
	BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
	BIO/13 Biologia applicata
	BIO/14 Farmacologia
	BIO/16 Anatomia umana
	BIO/17 Istologia
	BIO/18 Genetica
	BIO/19 Microbiologia generale
	CHIM/08 Chimica farmaceutica
	INF/01 Informatica
	M-PSI/08 Psicologia clinica
	MED/01 Statistica medica
	MED/03 Genetica medica
	MED/04 Patologia generale
	MED/05 Patologia clinica
	MED/06 Oncologia medica
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica	
MED/08 Anatomia patologica	

Attività caratterizzanti - 81 CFU

Ambito	Settore
Clinico	M-PSI/08 Psicologia clinica
	MED/06 Oncologia medica
	MED/09 Medicina interna
	MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio
	MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare
	MED/12 Gastroenterologia
	MED/13 Endocrinologia
	MED/14 Nefrologia
	MED/15 Malattie del sangue
MED/16 Reumatologia	

Ambito	Settore
	MED/17 Malattie infettive
	MED/18 Chirurgia generale
	MED/25 Psichiatria
	MED/26 Neurologia
	MED/35 Malattie cutanee e veneree
	MED/38 Pediatria generale e specialistica
Diagnostico	BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
	MED/03 Genetica medica
	MED/05 Patologia clinica
	MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
	MED/08 Anatomia patologica
	MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
	MED/37 Neuroradiologia
	MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio
Emergenza e pronto soccorso	MED/09 Medicina interna
	MED/18 Chirurgia generale
	MED/38 Pediatria generale e specialistica
	MED/40 Ginecologia e ostetricia
	MED/41 Anestesiologia

Attività caratterizzanti Specifiche della tipologia - 189 CFU	
Ambito	Settore
Discipline specifiche della tipologia Reumatologia	MED/16 Reumatologia

Docenze del settore Specifico della tipologia				
Settore	Docente	Qualifica	Facoltà	Settore Affine
MED/16 Reumatologia	Adami Silvano	Ordinario	MEDICINA e CHIRURGIA	
	Bambara Lisa Maria	Ordinario	MEDICINA e CHIRURGIA	

Attività affini o integrative - 5 CFU	
Ambito	Settore
Scienze umane e medicina di comunità	MED/02 Storia della medicina
	MED/42 Igiene generale e applicata
	MED/43 Medicina legale
	MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
Integrazioni interdisciplinari	M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie
	MED/06 Oncologia medica
	MED/19 Chirurgia plastica
	MED/21 Chirurgia toracica
	MED/22 Chirurgia vascolare

Ambito	Settore
	MED/23 Chirurgia cardiaca
	MED/24 Urologia
	MED/25 Psichiatria
	MED/26 Neurologia
	MED/28 Malattie odontostomatologiche
	MED/29 Chirurgia maxillofaciale
	MED/30 Malattie apparato visivo
	MED/31 Otorinolaringoiatria
	MED/33 Malattie apparato locomotore
	MED/34 Medicina fisica e riabilitativa
	MED/38 Pediatria generale e specialistica
	MED/40 Ginecologia e ostetricia
	MED/41 Anestesiologia
	MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio
	MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate
MED/50 Scienze tecniche mediche applicate	
Sanità pubblica, management sanitario, statistica ed epidemiologia	MED/01 Statistica medica
	MED/42 Igiene generale e applicata
	MED/44 Medicina del lavoro
	MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
	SECS-P/07 Economia aziendale

Altre Attività formative	
Attività	Crediti
Per la prova finale	15
Altre	5

Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente - 45 CFU	
Ambito	Settore
Discipline elettive per le tipologie della classe	BIO/06 Anatomia comparata e citologia
	BIO/07 Ecologia
	BIO/08 Antropologia
	BIO/09 Fisiologia
	BIO/10 Biochimica
	BIO/11 Biologia molecolare
	BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
	BIO/13 Biologia applicata
	BIO/14 Farmacologia
	BIO/15 Biologia farmaceutica
	BIO/18 Genetica
	BIO/19 Microbiologia generale
	MED/01 Statistica medica
	MED/02 Storia della medicina

Ambito	Settore
	MED/03 Genetica medica
	MED/04 Patologia generale
	MED/05 Patologia clinica
	MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
	MED/08 Anatomia patologica
	MED/09 Medicina interna
	MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio
	MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare
	MED/12 Gastroenterologia
	MED/13 Endocrinologia
	MED/14 Nefrologia
	MED/15 Malattie del sangue
	MED/16 Reumatologia
	MED/17 Malattie infettive
	MED/19 Chirurgia plastica
	MED/22 Chirurgia vascolare
	MED/23 Chirurgia cardiaca
	MED/24 Urologia
	MED/25 Psichiatria
	MED/26 Neurologia
	MED/28 Malattie odontostomatologiche
	MED/30 Malattie apparato visivo
	MED/31 Otorinolaringoiatria
	MED/32 Audiologia
	MED/33 Malattie apparato locomotore
	MED/34 Medicina fisica e riabilitativa
	MED/35 Malattie cutanee e veneree
	MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
	MED/37 Neuroradiologia
	MED/38 Pediatria generale e specialistica
	MED/40 Ginecologia e ostetricia
	MED/41 Anestesiologia
	MED/42 Igiene generale e applicata
	MED/43 Medicina legale
	MED/44 Medicina del lavoro
	MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
	MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio
	MED/47 Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche
	MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative
	MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate
	MED/50 Scienze tecniche mediche applicate

Attività professionalizzanti - 210 CFU

Ambito	Settore
Discipline professionalizzanti	MED/09 Medicina interna
	MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio
	MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare
	MED/12 Gastroenterologia
	MED/13 Endocrinologia
	MED/14 Nefrologia
	MED/15 Malattie del sangue
	MED/16 Reumatologia
	MED/17 Malattie infettive
	MED/35 Malattie cutanee e veneree



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti

Area Post Lauream

AREA MEDICA - Classe della Medicina Specialistica

Scuola di Specializzazione in Reumatologia

PIANO DIDATTICO

ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI	TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO			
1	<i>biochimica</i>	1		BIO/10 BIOCHIMICA	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA	A
1	<i>anatomia umana</i>	1		BIO/16 ANATOMIA UMANA	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA	A
1	<i>psicologia clinica</i>	1	0	M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA	Clinico TRONCO COMUNE	B
1	<i>medicina interna</i>	1	26	MED/09 MEDICINA INTERNA	Clinico TRONCO COMUNE	B
1	<i>malattie dell'apparato cardiovascolare</i>	0	3	MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE	Clinico TRONCO COMUNE	B
1	<i>genetica medica</i>	1	0	MED/03 GENETICA MEDICA	Diagnostico TRONCO COMUNE	B
1	<i>patologia clinica</i>	1	0	MED/05 PATOLOGIA CLINICA	Diagnostico TRONCO COMUNE	B
1	<i>diagnostica per immagini e radioterapia</i>	1	2	MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	Diagnostico TRONCO COMUNE	B
1	<i>medicina interna</i>	0	4	MED/09 MEDICINA INTERNA	Emergenza e Pronto Soccorso TRONCO COMUNE	B
1	<i>anestesiologia</i>	0	1	MED/41 ANESTESIOLOGIA	Emergenza e Pronto Soccorso TRONCO COMUNE	B



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti

Area Post Lauream

AREA MEDICA - Classe della Medicina Specialistica

Scuola di Specializzazione in Reumatologia

PIANO DIDATTICO

ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI	TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO			
1	<i>reumatologia</i>	8	6	MED/16 REUMATOLOGIA	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA	B
1	<i>fisiologia</i>	1		BIO/09 FISIOLOGIA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA	B1
1	<i>scienze tecniche di medicina di laboratorio</i>	1		MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO	INTEGRAZIONI INTERDISCIPLINARI	C
1		1			ALTRE ATTIVITA'	E
TOTALE 1° ANNO		18	42			
		60				
2	<i>patologia generale</i>	1		MED/04 PATOLOGIA GENERALE	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA	A
2	<i>patologia clinica</i>	1		MED/05 PATOLOGIA CLINICA	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA	A
2	<i>medicina interna</i>	1	0	MED/09 MEDICINA INTERNA	Clinico	TRONCO COMUNE B
2	<i>malattie apparato respiratorio</i>	0	3	MED/10 MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO	Clinico	TRONCO COMUNE B
2	<i>nefrologia</i>	0	3	MED/14 NEFROLOGIA	Clinico	TRONCO COMUNE B



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti

Area Post Lauream

AREA MEDICA - Classe della Medicina Specialistica

Scuola di Specializzazione in Reumatologia

PIANO DIDATTICO

ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI		TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
2	<i>chirurgia generale</i>	1	0	MED/18 CHIRURGIA GENERALE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
2	<i>anatomia e istologia patologica</i>	1	0	MED/08 ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	Diagnostico	TRONCO COMUNE	B
2	<i>anestesiologia</i>	1		MED/41 ANESTESIOLOGIA	Emergenza e Pronto Soccorso	TRONCO COMUNE	B
2	<i>reumatologia</i>	5	34	MED/16 REUMATOLOGIA	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA		B
2	<i>farmacologia</i>	1		BIO/14 FARMACOLOGIA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA		B1
2	<i>statistica medica</i>	1		MED/01 STATISTICA MEDICA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA		B1
2	<i>genetica medica</i>	1		MED/03 GENETICA MEDICA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA		B1



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti
Area Post Lauream

AREA MEDICA - Classe della Medicina Specialistica

Scuola di Specializzazione in Reumatologia

PIANO DIDATTICO						
ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI	TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO			
2	<i>microbiologia e microbiologia clinica</i>	1	1	MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA	B1
2	<i>malattie apparato locomotore</i>	1		MED/33 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA	B1
2	<i>medicina fisica e riabilitativa</i>	1	1	MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA	B1
2		1			ALTRE ATTIVITA'	E
TOTALE 2° ANNO		18	42			
		60				
3	<i>anatomia patologica</i>	1		MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA	A
3	<i>medicina interna</i>	1	0	MED/09 MEDICINA INTERNA	Clinico TRONCO COMUNE	B



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti

Area Post Lauream

AREA MEDICA - Classe della Medicina Specialistica

Scuola di Specializzazione in Reumatologia

PIANO DIDATTICO

ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI		TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
3	<i>malattie apparato respiratorio</i>	1	0	MED/10 MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>malattie dell'apparato cardiovascolare</i>	1	0	MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>gastroenterologia</i>	0	3	MED/12 GASTROENTEROLOGIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>endocrinologia</i>	0	3	MED/13 ENDOCRINOLOGIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>nefrologia</i>	1	0	MED/14 NEFROLOGIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>reumatologia</i>	6	35	MED/16 REUMATOLOGIA	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA		B
3	<i>nefrologia</i>	1		MED/14 NEFROLOGIA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA		B1
3	<i>psichiatria</i>	1		MED/25 PSICHIATRIA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA		B1



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti

Area Post Lauream

AREA MEDICA - Classe della Medicina Specialistica

Scuola di Specializzazione in Reumatologia

PIANO DIDATTICO

ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI	TAF	
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
3	neurologia	1	1	MED/26 NEUROLOGIA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA	B1	
3	malattie cutanee e veneree	1	1	MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA	B1	
3	diagnostica per immagini e radioterapia	1		MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA	B1	
3		1			ALTRE ATTIVITA'	E	
TOTALE 3° ANNO		17	43				
		60					
4	oncologia medica	1	0	MED/06 ONCOLOGIA MEDICA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
4	medicina interna	1	0	MED/09 MEDICINA INTERNA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
4	gastroenterologia	1	0	MED/12 GASTROENTEROLOGIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti
Area Post Lauream

AREA MEDICA - Classe della Medicina Specialistica

Scuola di Specializzazione in Reumatologia

PIANO DIDATTICO

ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI		TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
4	<i>endocrinologia</i>	1	0	MED/13 ENDOCRINOLOGIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
4	<i>malattie del sangue</i>	0	3	MED/15 MALATTIE DEL SANGUE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
4	<i>reumatologia</i>	0	3	MED/16 REUMATOLOGIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
4	<i>reumatologia</i>	6	37	MED/16 REUMATOLOGIA	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA		B
4	<i>nefrologia</i>		1	MED/14 NEFROLOGIA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA		B1
4	<i>diagnostica per immagini e radioterapia</i>		1	MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA		B1
4	<i>pediatria generale e specialistica</i>	1	1	MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA		B1



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti
Area Post Lauream

AREA MEDICA - Classe della Medicina Specialistica

Scuola di Specializzazione in Reumatologia

PIANO DIDATTICO							
ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI		TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
4	<i>oncologia medica</i>	1		MED/06 ONCOLOGIA MEDICA	INTEGRAZIONI INTERDISCIPLINARI		C
4	<i>neurologia</i>	1		MED/26 NEUROLOGIA	INTEGRAZIONI INTERDISCIPLINARI		C
4		1			ALTRE ATTIVITA'		E
TOTALE 4° ANNO		14	46				
		60					
5	<i>malattie del sangue</i>	1	0	MED/15 MALATTIE DEL SANGUE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
5	<i>reumatologia</i>	1	0	MED/16 REUMATOLOGIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
5	<i>malattie infettive</i>	1	3	MED/17 MALATTIE INFETTIVE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
5	<i>malattie cutanee e veneree</i>	1	3	MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
5	<i>reumatologia</i>	4	24	MED/16 REUMATOLOGIA	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA		B
5	<i>malattie apparato locomotore</i>	1	1	MED/33 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA		B1



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti
Area Post Lauream

AREA MEDICA - Classe della Medicina Specialistica

Scuola di Specializzazione in Reumatologia

PIANO DIDATTICO

ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI	TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO			
5	<i>medicina fisica e riabilitativa</i>	1	1	MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA	B1
5	<i>malattie dell'apparato visivo</i>	1		MED/30 MALATTIE DELL'APPARATO VISIVO	INTEGRAZIONI INTERDISCIPLINARI	C
5	<i>otorinolaringoiatria</i>	1		MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA	INTEGRAZIONI INTERDISCIPLINARI	C
5			15		PROVA FINALE	D
5		1			ALTRE ATTIVITA'	E
TOTALE 5° ANNO		13	47			
		60				



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti
Area Post Lauream

AREA MEDICA - Classe della Medicina Specialistica

Scuola di Specializzazione in Reumatologia

TABELLA DI CONFORMITA'

TAF	AMBITI	CFU		CLASSE MINISTERIALE	
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO		
A	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA	5	0	5	
B	TRONCO COMUNE	21	60	81*	
	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA	29	136	144	189
B1	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA	15	9	45**	
C	SCIENZE UMANE E MEDICINA DI COMUNITA'	5	0	5	
	INTEGRAZIONI INTERDISCIPLINARI				
	SANITA' PUBBLICA, MANAGEMENT SANITARIO, STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA				
D	PROVA FINALE	0	15	15	
E	ALTRE ATTIVITA'	5	0	5	
TOTALE		80	220	300	
		300			